

PUBLIC

ANNEX 9.90

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2041

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'interno
(MARONI)

con il ministro della difesa
(LA RUSSA)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro dello sviluppo economico
(SCAJOLA)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(MATTEOLI)

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(GELMINI)

con il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
(SACCONI)

con il ministro per i beni e le attività culturali
(BONDI)

con il ministro per i rapporti con le regioni
(FITTO)

e con il ministro per le politiche europee
(RONCHI)

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008

Presentato il 23 dicembre 2008



Onorevoli Deputati! - Il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra Italia e Libia è stato firmato a Bengasi il 30 agosto 2008 dall'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi e dal *leader* della

Rivoluzione, Muammar El Gheddafi, a coronamento degli sforzi compiuti negli ultimi anni per trovare una soluzione soddisfacente ai contenziosi storici e per definire un nuovo e bilanciato partenariato.

L'Italia è stata, negli anni dell'isolamento internazionale della Libia, il principale *partner* di riferimento per Tripoli. Nonostante ciò, mentre la Libia andava normalizzando i propri rapporti con i Paesi occidentali, continuavano a pesare sul rapporto bilaterale italo-libico tutte le problematiche e i contenziosi retaggio del passato coloniale. Il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione persegue, pertanto, l'obiettivo strategico, per un verso, della chiusura definitiva del «capitolo del passato», con la soluzione dei contenziosi bilaterali, e, per l'altro verso, della costruzione di una nuova fase delle relazioni italo-libiche, basata sul rispetto reciproco, sulla pari dignità e su un rapporto paritario e bilanciato.

Tale duplice finalità è affermata esplicitamente nel Preambolo del Trattato, nel quale si fa anche riferimento al rammarico già espresso dall'Italia per le sofferenze arrecate al popolo libico a seguito della colonizzazione italiana, alle iniziative già realizzate dal nostro Paese in attuazione delle precedenti intese, nonché al contributo dato dall'Italia al superamento dell'embargo nei confronti della Libia.

Sempre nel Preambolo, le due Parti esprimono l'intenzione di fare del Trattato il quadro giuridico di riferimento per lo sviluppo di un rapporto bilaterale «speciale e privilegiato», caratterizzato da un forte e ampio partenariato politico, economico e in tutti gli altri settori di collaborazione.

Su un piano più generale, dopo aver rimarcato i legami di amicizia tra i due popoli e il comune patrimonio storico e culturale, le due Parti riaffermano il loro impegno a operare per il rafforzamento della pace, della sicurezza e della stabilità, in particolare nella regione del Mediterraneo. A questo riguardo è fatto anche riferimento, sempre nel Preambolo, alla partecipazione dell'Italia e della Libia rispettivamente all'Unione europea e all'Unione africana, nei cui ambiti le Parti si riconoscono impegnate nella costruzione di forme di cooperazione e di integrazione in grado di favorire l'affermazione della pace, la crescita economica e sociale e la tutela dell'ambiente.

Oltre al Preambolo, il Trattato si compone di 23 articoli, suddivisi in tre capi: il primo (articoli 1-7) relativo ai principi generali; il secondo (articoli 8-13) concernente la chiusura del capitolo del passato e dei contenziosi; il terzo (articoli 14-23) relativo al nuovo partenariato bilaterale.

Capo I (articoli 1-7). Principi generali.

I principi generali riguardano: il rispetto della legalità internazionale, in base al quale le Parti, sottolineando la centralità delle Nazioni Unite nel sistema delle relazioni internazionali, si impegnano ad adempiere in buona fede agli obblighi derivanti dai principi e dalle norme del diritto internazionale universalmente riconosciuti, nonché inerenti al rispetto dell'ordinamento internazionale, con implicito riferimento alle norme di carattere pattizio cui sono vincolate (articolo 1); il rispetto dell'uguaglianza sovrana degli Stati (articolo 2); l'impegno a non ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica della controparte o a qualunque altra forma incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite (articolo 3); l'impegno alla non ingerenza negli affari interni e, nel rispetto dei principi della legalità internazionale, a non usare né concedere l'uso dei propri territori in qualsiasi atto ostile nei confronti della controparte (articolo 4); l'impegno alla soluzione pacifica delle controversie (articolo 5); il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, conformemente alle rispettive legislazioni e agli obiettivi e principi della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (articolo 6); l'impegno al dialogo e alla comprensione tra culture e civiltà, mediante l'adozione di tutte le iniziative che, ispirate ai principi della tolleranza, della coesistenza e del reciproco rispetto, consentano di disporre di uno spazio culturale comune (articolo 7).

Capo II (articoli 8-13). Chiusura del capitolo del passato e dei contenziosi.

L'Italia si impegna a realizzare in Libia «progetti infrastrutturali base» (articolo 8), che dovranno essere concordati tra i due Paesi, nei limiti di una spesa complessiva di 5 miliardi di dollari americani, per un importo annuale di 250 milioni di dollari americani per venti anni. Le aziende italiane provvederanno alla realizzazione di tali progetti secondo un calendario concordato tra le Parti. I fondi finanziari saranno gestiti dalla Parte italiana mentre la Libia renderà disponibili i terreni, senza oneri per l'Italia o per le aziende costruttrici. Queste saranno altresì agevolate dalla Grande Giamahiria nel reperimento *in loco* dei materiali necessari e nell'espletamento di procedure doganali e d'importazione, in esenzione dalle relative tasse. Parimenti in esenzione dalle tasse saranno i consumi di energia elettrica, gas, acqua e linee telefoniche.

Al fine di individuare le caratteristiche tecniche dei progetti di cui all'articolo 8 e di stabilire l'arco temporale complessivo, nonché le cadenze della loro realizzazione, è prevista l'istituzione di una Commissione mista paritetica, costituita da componenti designati dai rispettivi Stati (articolo 9).

La Commissione mista individuerà, inoltre, indicando tempi e modalità di affidamento e di esecuzione,

importanti opere infrastrutturali, progetti industriali e investimenti che la Libia si impegna a garantire a società italiane, sulla base di specifiche intese dirette e a prezzi da concordare tra le Parti. La conclusione e il buon andamento di tali intese rappresentano le premesse per la creazione di un forte partenariato italo-libico nel settore economico, commerciale e industriale, ai fini della realizzazione degli obiettivi del Trattato, in uno spirito di leale collaborazione. In altri termini, la creazione di un solido e ampio partenariato economico-industriale è condizione essenziale per la realizzazione del Trattato nel suo complesso e, quindi, per il rispetto anche degli impegni assunti dall'Italia.

Alla Commissione mista sono attribuiti compiti di verifica degli impegni presi, di segnalazione ai Ministeri degli affari esteri dei due Paesi di eventuali inadempienze e di proposta di soluzioni a livello tecnico.

L'Italia si impegna, inoltre, a realizzare, per un ammontare di spesa complessivo che sarà concordato tra i due Paesi, alcune «iniziative speciali» (articolo 10): la costruzione di 200 unità abitative; l'assegnazione di borse di studio universitarie e *post*-universitarie a un contingente di 100 studenti libici, rinnovabili più volte e che saranno oggetto di una specifica intesa; un programma di cure presso istituti italiani a favore di alcune vittime dello scoppio di mine in Libia; il ripristino del pagamento delle pensioni di guerra ai titolari libici, civili e militari, e ai loro eredi; la restituzione alla Libia di manoscritti e di reperti archeologici trasferiti in Italia in epoca coloniale.

La definizione delle modalità di esecuzione di tali «iniziative speciali», e del limite di spesa annua da impegnare per ognuna di esse, sarà affidata ad appositi Comitati misti.

A fronte degli impegni assunti dall'Italia, la Libia si impegna: ad abrogare tutti i provvedimenti e le norme regolamentari che impongono vincoli o limiti alle sole imprese italiane operanti in Libia (articolo 9, paragrafo 2); a concedere, dalla firma del Trattato e senza limitazioni o restrizioni di sorta, visti di ingresso ai cittadini italiani espulsi nel 1970 (articolo 11); a sciogliere l'Azienda libico-italiana (ALI) (articolo 12), che, pur essendo stata originariamente concepita con finalità opposte, finora si è rivelata nei fatti un serio ostacolo allo sviluppo della presenza economica italiana in Libia (le nostre aziende sono state costrette a versare contributi obbligatori all'ALI pari fino al 5 per cento del valore dei contratti acquisiti, con una evidente discriminazione a danno delle stesse aziende rispetto alla concorrenza). Tali contributi, già versati, saranno utilizzati per la costituzione del Fondo sociale, che sarà gestito da un Comitato misto paritetico per le finalità che erano state previste al punto 4 del Comunicato congiunto italo-libico del 4 luglio 1998, in particolare per l'avvio della realizzazione delle «iniziative speciali» relative all'assegnazione delle borse di studio e al programma di cure di cui al citato articolo 10 (iniziative queste già previste da precedenti intese intergovernative e realizzate dall'Italia). Definite le modalità di gestione dell'ammontare già costituito e le iniziative da finanziare (oltre a programmi di cura per vittime dello scoppio di mine e a progetti di formazione universitaria e *post*-universitaria, anche eventuali progetti di bonifica dalle mine e di valorizzazione delle aree interessate), le Parti considereranno definitivamente esaurito il Fondo sociale. Il finanziamento da parte italiana per la realizzazione delle «iniziative speciali» continuerà, quindi, in attuazione delle disposizioni del Trattato.

La Libia si impegna a raggiungere con uno scambio di lettere una soluzione dell'annosa questione dei crediti vantati dalle aziende italiane nei confronti di amministrazioni ed enti libici, sulla base del negoziato finora condotto nell'ambito dell'apposito Comitato misto sui crediti (articolo 13). Nel medesimo scambio di lettere sarà anche definita la questione dei debiti di natura fiscale e/o amministrativa di aziende italiane nei confronti di enti libici (per un ammontare peraltro assai limitato rispetto ai crediti vantati dalle stesse aziende).

Sulla base di una ricognizione effettuata nel 2003, su incarico di entrambi i Governi, dalla banca italo-araba UBAE e dall'ALI, le pretese creditorie delle aziende italiane nei confronti di amministrazioni ed enti libici ammontano complessivamente a oltre 620 milioni di euro solo in conto capitale (non tutti i crediti sono peraltro corredati da sufficiente documentazione probatoria), mentre i debiti di natura essenzialmente fiscale e doganale, che solo alcune aziende hanno nei confronti della Libia, ammonterebbero, complessivamente, a 33 milioni di euro.

Capo III (articoli 14-23). Nuovo partenariato bilaterale.

L'articolo 14 prevede meccanismi di consultazione politica, con riunioni annuali a livello di Capi di Governo, definite «Comitato di partenariato», e di Ministri degli affari esteri, definite «Comitato dei seguiti». A quest'ultimo spetterà in particolare il compito di seguire l'attuazione del Trattato, adottando i provvedimenti che si rendessero necessari. Sono altresì previste, nello stesso articolo, regolari riunioni tra altri esponenti dei due Governi.

Gli articoli da 15 a 18 prevedono l'impegno delle Parti in favore di varie forme di collaborazione, ai fini dell'intensificazione della cooperazione scientifica, culturale, economica e industriale, tra cui la realizzazione di programmi di formazione e di specializzazione *post*-universitarie, nonché lo sviluppo di rapporti tra università e istituti di ricerca e di formazione delle due Parti (articolo 15); contatti diretti tra enti e organismi culturali dei due Paesi (agevolando in particolare l'attività dei rispettivi istituti culturali a Roma e a Tripoli) e l'ulteriore impulso alla collaborazione nel settore archeologico (articolo 16); la promozione di progetti di trasferimento di tecnologie, la collaborazione nei settori delle opere infrastrutturali, dell'aviazione civile, delle costruzioni navali, del turismo,

dell'ambiente, dell'agricoltura e della zootecnia, delle biotecnologie, della pesca e dell'acquacoltura - relativamente alle quali si prevede la realizzazione di un'intesa tecnica, già in fase di negoziato - nonché lo sviluppo degli investimenti diretti e la costituzione di società miste (articolo 17); il rafforzamento del partenariato nel settore energetico, con un'attenzione particolare alle energie rinnovabili (articolo 18).

Nell'ambito della cooperazione culturale di cui al citato articolo 16, è in particolare prevista una specifica collaborazione archeologica in materia di restituzione dei reperti e dei manoscritti rinvenuti in Libia in epoca coloniale, con l'istituzione di un apposito Comitato misto.

All'articolo 19 è prevista l'intensificazione della collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti e all'immigrazione clandestina, con un richiamo all'Accordo firmato a Roma il 13 dicembre 2000 e con un esplicito riferimento alle successive intese tecniche, tra cui in particolare, per quanto concerne la lotta all'immigrazione clandestina, i Protocolli di cooperazione firmati a Tripoli il 29 dicembre 2007, dei quali ci si attende pertanto una compiuta attuazione da parte libica. Le due Parti promuoveranno la realizzazione di un sistema di controllo delle frontiere terrestri libiche, da affidare a società italiane in possesso delle competenze tecnologiche necessarie. L'Italia si è impegnata a sostenere il 50 per cento dei costi di realizzazione di tale sistema, mentre per il restante 50 per cento Italia e Libia chiederanno all'Unione europea di farsene carico, tenuto conto delle intese intervenute tra Tripoli e Bruxelles, anche su questo aspetto, con la firma di un *Memorandum of Understanding* (MoU) nel luglio 2007. Su un piano più generale, le due Parti collaboreranno alla definizione di iniziative volte a prevenire il fenomeno dell'immigrazione clandestina nei Paesi di origine dei flussi migratori.

L'articolo 20 riguarda la collaborazione nel settore della difesa, prevedendo la finalizzazione di specifici accordi relativi allo scambio di missioni tecniche e di informazioni militari, nonché lo svolgimento di manovre congiunte. Le Parti si impegnano, altresì, ad agevolare la realizzazione di un forte e ampio partenariato industriale nel settore della difesa e delle industrie militari. È infine previsto, sempre in tale articolo, l'impegno politico dell'Italia a sostenere nelle opportune sedi internazionali la richiesta della Libia di indennizzi per i propri cittadini vittime dello scoppio di mine e per la riabilitazione dei territori danneggiati.

L'articolo 21, relativo alla non proliferazione e al disarmo, tratta di collaborazione politica internazionale. Le Parti si impegnano infatti, nel pieno rispetto degli obblighi internazionali in materia, ad adoperarsi per fare del Mediterraneo una zona priva di armi di distruzione di massa.

L'articolo 22 concerne l'intenzione delle Parti di favorire la collaborazione tra le rispettive Istituzioni parlamentari e gli enti locali.

L'articolo 23, relativo alle disposizioni finali, ribadisce come il Trattato, sottoposto a ratifica secondo le rispettive procedure costituzionali, costituisca, nel rispetto della legalità internazionale, il principale strumento di riferimento per lo sviluppo delle relazioni bilaterali, in sostituzione del Comunicato congiunto del 4 luglio 1998 e del Processo verbale delle conclusioni operative del 28 ottobre 2002. Il Trattato, che entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica, potrà, come d'uso, essere modificato previo accordo tra le Parti e le modifiche entreranno a loro volta in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche.

A suggello, infine, della nuova fase nelle relazioni tra Italia e Libia aperta dal Trattato, nello stesso articolo 23 si prevede che il 30 agosto sia considerato in entrambi i Paesi come «Giornata dell'amicizia italo-libica». Anche se non espressamente previsto nel Trattato, i libici si sono, di conseguenza, impegnati a non celebrare più, il 7 ottobre, la cosiddetta «Giornata della vendetta», che ricordava l'espulsione degli italiani dalla Libia nel 1970.

La firma del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione con Tripoli segna, in definitiva, un cambiamento «storico» nelle relazioni bilaterali e se, come riteniamo, da parte libica si vorrà onorare in buona fede gli impegni assunti, la sua applicazione consentirà di superare definitivamente i contenziosi bilaterali e di avviare una nuova fase nel rapporto tra l'Italia e la Libia, caratterizzata dal rafforzamento della collaborazione in tutti i campi di reciproco interesse e dalla creazione di un forte partenariato politico ed economico.



RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni)

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA: ☒ SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
☐ INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
☐ INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
☐ SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
☐ SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento: Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande giamaica liberale popolare socialista, fatto a bengasi il 30 agosto 2008

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero Affari Esteri
Amministrazione competente	Ministero Affari Esteri - Ministero Interno - Ministero Lavoro-MIUR- MISE

C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge		
Schema Disegno di Legge	X	
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

D)

NUMERO	PROPONENTE
--------	------------

Emendamento			
Subemendamento			

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

1. Art. 8 comma.....
2. Art. 10 comma.....
3. Art. 19, comma.....
4. Art. comma.....
5. Art. comma.....
6. Art. comma.....

PER LA COPERTURA:

1. Art. 3 comma 1
2. Art. comma.....

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art. 3 comma 2
2. Art. comma.....

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

	NO
--	----

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

- A) Descrizione sintetica dell' Articolo n. 8:
 Attuazione di grandi opere.
 ART. 10:
 Costruzioni abitative;
 Concessione di borse di studio;
 Programma di cure;
 ripristino pensioni di guerra.
 ART. 19:
 realizzazione di un sistema di controllo alle frontiere.

- B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

	N0
--	----

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

Per quanto riguarda il tasso di cambio \$USA/EURO è stato preso in considerazione quello attuale.

C.2) Metodologia di calcolo.

Calcoli logico-matematico secondo gli elementi inviati dai Ministeri competenti.

c/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella 1

A carico dello Stato

Art. 8 - 10 - 19	Anno 2009				Anno 2010				Anno 2011				A regime	Anno termi		
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.					
	An	Perm.	L	Annuale	LI	A	Perm.	L	Annuale	LI	An	Perm.			L	Annuale
		-214.200.200					-254.216.200					-250.716.200			-181.336.200	2028
Totale effetti finanz. negativi		-214.200.200					-254.216.200					-250.716.200			-181.336.200	
Totale effetti finanz. positivi																

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

Articolo Comma	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime	Anno terminale
	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.		
Totale effetti finanz. negativi								
Totale effetti finanz. positivi								

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

SEZIONE II
TABELLA I bis

(Da compilarsi obbligatoriamente solo nei casi indicati nel manuale)

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI PER L'ART.....COMMA.....

Effetti finanziari a carico dello Stato

	Anno 1		Anno 2		Anno 3		Anno 4		Anno 5		Anno 6		Anno 7		Anno 8		Anno 9		Anno 10		Totale
	Corr.	c/Cap.	Corr.	c/Cap.	Corr.	c/Cap.	Corr.	c/Cap.	Corr.	c/Cap.	Corr.	c/Cap.	Corr.	c/Cap.	Corr.	c/Cap.	Corr.	c/Cap.	Corr.	c/Cap.	
TOTALE a carico dello Stato																					

SEZIONE II bis

Tabella 2

RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A carico dello Stato

	Anno 2009					Anno 2010					Anno 2011					A regime	Anno terminale
	Corrente			c/Cap.		Corrente			c/Cap.		Corrente			c/Cap.			
	Ann. Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Ann. Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Ann. Perm.	L.I.	Annuale	L.I.					
Artt. 8 - 10 - 19	-214.200.200				-254.216.200					-250.716.200					-181.336.200	2028	
Totale effetti finanz. negativi	-214.200.200				-254.216.200					-250.716.200					-181.336.200		
Totale effetti finanz. positivi																	
Totale generale effetti finanz.																	
Totale generale effetti finanz.																	

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

Articolo Comma	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime	Anno terminale
	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.		

Totale effetti finanz. negativi								
Totale effetti finanz. positivi								

N.B. In tutte le Tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI
(Da compilarsi obbligatoriamente solo nei casi indicati nel manuale)

[illegible][illegible][illegible]

LBV-OTP-0005-1357

SEZIONE III

MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	-214.200.200	-254.216.200	-250.716.200

MODALITÀ DI COPERTURA: A)

Fondi speciali

- Tabella A	Ministero Affari Esteri			
	Ministero			
- Tabella B	Ministero			
	Ministero			
	Totale fondi speciali			

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

-Legge..... articolo..... comma.....			
-Legge..... articolo..... comma.....			
-Legge..... articolo..... comma.....			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			

C) Nuove maggiori entrate

-Legge..... articolo..... comma.....	+214.200.200	+254.216.200	+250.716.200
-Legge..... articolo..... comma.....			
-Legge..... articolo..... comma.....			
Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	+214.200.200	+254.216.200	+250.716.200
---------------------------------	--------------	--------------	--------------

**PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI:**

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGA TIVI PER LE AL TRE P.A. (come da Tab. 2)			
MODALITÀ DI COPERTURA:			
A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente			
.....			
.....			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			
C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente			
.....			
.....			
Totale minore spesa per il bilancio dell'Ente			
TOTALE COPERTURA (A+B+C)			

SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(Amministrazione proponente)

Ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.

Descrizione sintetica

Per consentire il pagamento delle oscillazioni di cambio \$ USA/EURO.

.....

.....

.....

.....

.....

SEZIONE V

EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Saldo netto da finanziare	/	/	/
Fabbisogno di cassa del settore statale	/	/	/
Indebitamento netto	/	/	/

Note:

Appendice

Dall'attuazione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione con la Libia, derivano i seguenti oneri in relazione ai sotto indicati articoli:

ART.8 Progetti infrastrutturali di base:

Gli oneri relativi all'attuazione delle grandi opere che saranno realizzate in Libia con fondi italiani a cura di Aziende Italiane sono già stati quantificati in 5 miliardi di dollari USA da erogarsi in venti anni per un ammontare annuo di 250 milioni di dollari corrispondenti al tasso di cambio di mercato a 180.000.000 di euro annui.

ART. 10 Iniziative speciali:

- Lettera a) costruzioni di 200 unità abitative. Ipotizzando un costo medio per abitazione pari a 40.000 euro, (dato assunto dalla nostra Rappresentanza diplomatica a Tripoli) il costo totale di tale voce potrebbe ammontare a 8 milioni di euro. Tale cifra dovrà essere ripartita almeno in un triennio. Ipotizzando che nel primo anno di entrata in vigore del Trattato prenda il via la fase della progettazione, si stima che possa incidere sull'8 per cento del costo totale, pari pertanto a 640.000 per il primo anno e a 3.680.000 per ciascuno dei due anni successivi.

- Lettera b) Il costo derivante dall'assegnazione delle borse di studio, può essere così quantificato:

borsellino mensile pari a Euro 1.100 x 12 mesi per 100 studenti, pari a 1.320.000 euro annui. Tale attività potrà partire dal secondo anno di entrata in vigore dell'Accordo.

- Lettera c) programma di cure.

Il Ministero della Salute ha segnalato che da ciascun ricovero deriva una spesa pari a 260 euro al giorno, il costo di una protesi ortopedica varia da 1.000 a 5.000 euro a seconda dei casi. Il costo procapite di ciascun intervento potrebbe essere ipotizzato in 8.000 euro per un periodo di 20 giorni ed una protesi ortopedica. Assumendo che i possibili aventi diritto al programma di cure in questione possano essere stimati in 2.000, l'onere complessivo può essere indicativamente valutato in 16 milioni di euro da erogarsi in due anni. In attesa di verifica si ritiene che tale attività possa slittare al secondo anno di entrata in vigore del Trattato.

- Lettera d) ripristino delle pensioni di guerra.

Com'è noto l'Italia a seguito del rimpatrio forzato degli italiani residenti in Libia e della confisca da parte della Libia di tutti i beni appartenenti a Enti o persone fisiche italiane compresi i contributi e le pensioni erogate, ha interrotto i pagamenti delle pensioni di guerra ai titolari libici di pensioni italiane.

Per consentire il ripristino di tali pagamenti occorre oggi verificare, sulla base dei mandati di pagamento all'epoca erogati dal Ministero del Tesoro per il tramite della nostra Ambasciata a Tripoli, quanti sono attualmente gli aventi diritto secondo la normativa italiana.

Si è potuto appurare che nel 1968 il totale degli aventi diritto italiani e libici era di 722 unità la cui pensione variava da un minimo di 2.520 lire ad un massimo di 150.560 lire a trimestre. Da ciò se ne può dedurre che gli aventi diritto oggi saranno un numero particolarmente esiguo, per un impegno di spesa modesto.

Da una prima stima si è potuto verificare che i titolari libici ancora in vita sarebbero in numero di 45. Ipotizzando un costo medio di 30 euro mensili si stima che la pensione annua possa essere pari a 360 euro annuali per 45 aventi diritto, pari ad un costo di euro 16.200 a regime a decorrere dal primo anno.

* Lettera e) Restituzione reperti archeologici.

Dall'attuazione del presente comma non derivano oneri immediati; qualora si dovesse procedere alla restituzione si interverrà con apposito provvedimento legislativo.

Art. 19, 2° c. :

Per quanto riguarda la realizzazione di un sistema di controllo da affidare a società italiane con mezzi tecnologicamente avanzati, è stata ipotizzata una spesa di circa 300 milioni di euro di cui l'Italia ne sosterrà il 50%. La quota nazionale complessiva derivante da detta attività sarà pari a Euro 152.444.000 milioni.

Ipotizzando che saranno realizzati sistemi diversi di controlli, sia radar sia elettronici, non si ritiene possa entrare a regime l'intero impianto dal primo anno e pertanto si ipotizza che tale voce si possa ripartire in un triennio con un costo pari a euro 33.544.000 per l'anno 2009, di euro 61.200.000 per l'anno 2010 e di euro 57.700.000 per l'anno 2011.

TOTALE ONERE ART. 19 € 152.444.000

Il totale dei costi a carico del Governo italiano sommando le voci di cui sopra risulta essere così ripartito per il prossimo triennio:

Disposizioni del Trattato onerosa	2009	2010	2011	2012/ 2018
art.8 (opere infrastrutt.)	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000
art.10 lett.a) (unità abitative)	640.000	3.680.000	3.680.000	
art.10 lett.b) (assegni studio)	==	1.320.000	1.320.000	1.320.000
art.10 lett.c) (programma cure)	==	8.000.000	8.000.000	==
art.10 lett.d) (pensioni guerra)	16.200	16.200	16.200	16.200
art.19 Controllo frontiere	33.544.000	61.200.000	57.700.000	==
Totale oneri	214.200.200	254.216.200	250.716.200	181.336.200

Il costo per anni successivi pertanto sarà di euro 181.336.200 di cui 180 milioni di Euro (pari, al cambio attuale, a circa 250 milioni di dollari USA) per venti anni e la parte residua per la durata dell'Accordo che risulta essere indeterminata.

Artt. 9 - 10 - 12 -13 - 14 - 16. La Commissione mista paritetica di cui all'art.9 sarà composta da tecnici esperti pubblici e privati. Nel caso di funzionari dello Stato, si provvederà ad utilizzare i fondi stanziati per missioni presso capitoli già esistenti di ciascuna Amministrazione interessata. Pertanto dagli incontri di questa Commissione non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Le spese relative ai Comitati misti di cui all'articolo 10 saranno imputate sugli ordinari stanziamenti di bilancio delle Amministrazioni competenti.

Per quanto attiene al Comitato Misto per la gestione del Fondo Sociale di cui all'art.12, si ritiene che esso non comporterà spese aggiuntive, in quanto la partecipazione italiana - quando il Comitato si riunirà a Tripoli - potrà essere garantita da funzionari della nostra Ambasciata in Libia, mentre a Roma saranno i funzionari della Direzione Generale.

Il Comitato Misto sui crediti di cui all'art.13, è già esistente e si è finora riunito, alternativamente, a Tripoli e a Roma e le relative spese di missione dei funzionari di questo Ministero sono state coperte con i fondi annuali attribuiti per il funzionamento corrente del Ministero degli Affari esteri. Pertanto, per le future eventuali riunioni si procederà con le medesime modalità.

Alle spese dei Comitati di cui agli articoli 14 e 16 si farà fronte con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente sul bilancio delle Amministrazioni interessate che prendono parte agli incontri.

Si fa presente che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri costituiscono riferimenti inderogabili per l'attuazione dell'indicato provvedimento.

Per finanziare le spese derivanti dal Trattato si introduce a soli fini IRES un limite minimo di prelievo nei confronti dei soggetti attivi del settore della ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi emittenti titoli quotati a grande capitalizzazione. A tale scopo viene introdotta un'addizionale IRES di minimo prelievo per la quale, sostanzialmente, l'importo dovuto di competenza sarà pari al minore tra

- il 4% dell'utile prima delle imposte così come risultante dal conto economico;

- l'importo determinato applicando all'utile prima delle imposte la differenza tra il 19% e l'aliquota di incidenza fiscale risultante dal conto economico;
- l'importo corrispondente al 8,3 per mille del patrimonio netto diminuito dell'utile dell'esercizio ed aumentato degli acconti dividendo eventualmente deliberati per i primi tre esercizi; al 5,80 per mille per gli anni dal quarto al settimo; al 5,15 per mille per gli anni dall'ottavo all'undicesimo; al 4,65 per mille per gli anni dal dodicesimo al quindicesimo; al 4,20 per mille per gli anni dal sedicesimo al ventesimo.

Il tutto a condizione che l'incidenza fiscale ai soli fini IRES prima della predetta addizionale risulti, sempre sulla base delle risultanze del conto economico, inferiore al 19%.

L'addizionale di minimo prelievo è dovuta a decorrere dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2008. Per il primo periodo di imposta (il 2009) è previsto un versamento in acconto con riferimento a quella che sarebbe stata l'addizionale per l'esercizio precedente.

Di seguito si riportano le stime relative alle poste che concorrono alla determinazione della aliquota minima di prelievo, sui dati di bilancio dei soggetti potenzialmente interessati (in milioni di euro):

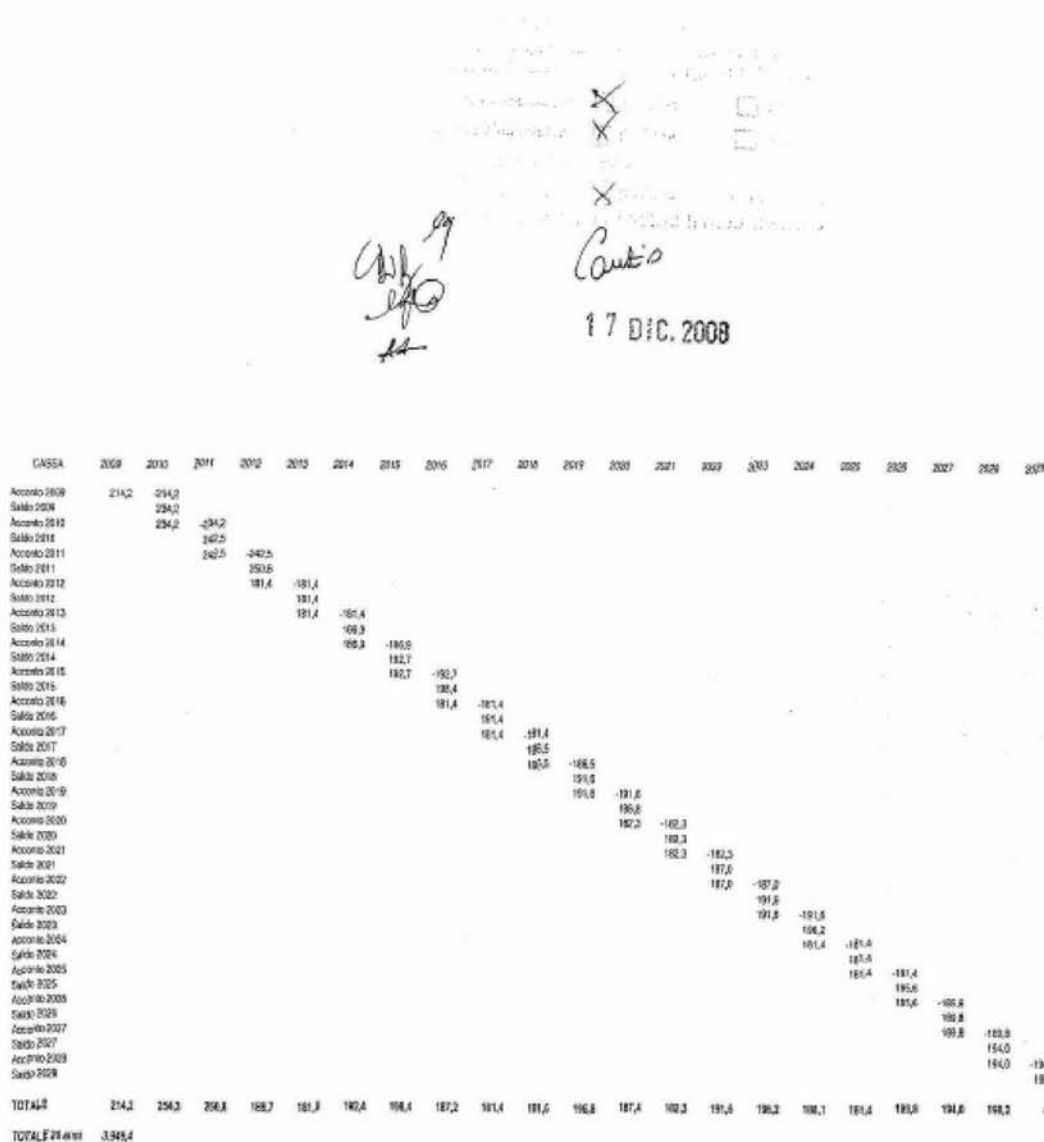
Dati di bilancio - stime	2008	2009	2010
a) Patrimonio netto contabile	30.944	32.124	33.304
b) Utile di esercizio	7.694	6.262	6.444
c) Patrimonio netto ai fini calcolo AMT	25.804	28.222	29.221
d) 8,3 per mille voce c)	214	234	243
e) Risultato ante imposte	8.144	7.619	7.836
f) 4% voce e)	326	305	313
g) imposte sul reddito (IRES 27,5% + 5,5%)	-450	-1.081	-1.109
h) voce e) X (19% - g) / e))	1.097	367	380
Aliquota minima di prelievo - minore tra d), f), h)	214,2	234,2	242,5

Sulla base dell'esame dei bilanci dei possibili soggetti passivi dell'addizionale di minimo prelievo e considerando esercizi sempre corrispondenti a 12 mesi le stime di

gettito di competenza per i primi tre anni sono pertanto le seguenti (in milioni di euro):

2009	2010	2011
+234,2	+242,5	+250,8

Assumendo che all'addizionale in questione si applichi la normativa IRES (anche in merito all'acconto dovuto), stimando in via prudenziale l'acconto versato in misura pari al minore tra la competenza dell'anno precedente (storico) e la stima per l'anno di riferimento e considerando un acconto 2009 – calcolato sullo storico teorico 2008 – nella misura di 214,2 milioni di euro, l'effetto di cassa (in milioni di euro) proiettato per venti anni sarà il seguente:



[torna su](#)

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

Il presente disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione

con la Libia si rende necessario in quanto dall'applicazione del Trattato, di vasta portata sul piano politico e dei rapporti internazionali, discendono ingenti oneri a carico del bilancio dello Stato.

B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Per quanto concerne l'incidenza sul quadro normativo nazionale, trattandosi di un accordo bilaterale, dal medesimo non possono derivare conflitti con l'ordinamento; esso è pertanto assolutamente in linea con la vigente normativa e perfettamente compatibile con i principi costituzionali.

Gli interventi richiesti attengono ad un ambito nazionale e anche se è prevista una forma di collaborazione territoriale essa potrà essere compatibile e realizzabile attraverso intese regionali.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Si ritiene che i principi contenuti nel Trattato siano in linea con l'ordinamento comunitario. Analogamente esso è compatibile con gli obblighi internazionali già assunti dal nostro Paese.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.

La tecnica utilizzata per la stesura del Trattato con la Libia è quella usuale, di prassi consolidata sul piano internazionale.



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 del Trattato stesso.

Art. 3.

(Addizionale all'imposta sul reddito delle società).

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti delle società e degli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato:

a) che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33 per cento della corrispondente voce del bilancio di esercizio;

b) emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

c) con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell'ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al versamento di un'addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un'incidenza fiscale inferiore al 19 per cento. In ogni caso l'addizionale non è dovuta per gli esercizi in perdita e il relativo importo non può eccedere il minore tra:

a) l'importo determinato applicando all'utile prima delle imposte la differenza tra il 19 per cento e l'aliquota di incidenza fiscale risultante dal conto economico;

b) l'importo corrispondente alle percentuali di seguito indicate del patrimonio netto, come definito al comma 5:

1) 8,3 per mille fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011;

2) 5,8 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2011 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015;

3) 5,15 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2015 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019;

4) 4,65 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2019 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023;

5) 4,2 per mille dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2023 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2028.

3. L'incidenza fiscale di cui al comma 2 corrisponde all'aliquota determinata dal rapporto tra i seguenti dati rilevati dal conto economico:

a) onere netto per l'IRES corrente, differita e anticipata, per le eventuali imposte sostitutive. Ai fini della presente lettera il riferimento all'IRES deve intendersi comprensivo dell'addizionale istituita dall'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non rileva ai fini della determinazione dell'onere netto per l'IRES l'addizionale prevista dal comma 2 del presente articolo;

b) utile prima delle imposte.

4. Dall'onere netto per l'IRES di cui al comma 3 sono esclusi gli effetti di imposta corrente, differita e anticipata, relativi alle società incluse nello stesso consolidato fiscale nazionale o mondiale o insieme alle quali è stata esercitata l'opzione di trasparenza fiscale. Tuttavia tali effetti devono essere mantenuti, o, qualora non siano rilevati, l'onere netto per l'IRES deve essere corrispondentemente rettificato, nel caso in cui le partecipazioni in tali società siano oggetto di svalutazione. In ogni caso tali effetti rilevano in misura non superiore al 27,5 per cento della svalutazione della partecipazione alla quale si riferiscono, come risultante dal conto economico.

5. Il patrimonio netto per la determinazione del limite di cui al comma 2, lettera b), è quello risultante dal bilancio di esercizio diminuito dell'utile di esercizio e aumentato degli acconti sul dividendo eventualmente deliberati. Se il periodo d'imposta è superiore o inferiore a dodici mesi, il limite di cui al citato comma 2, lettera b), è ragguagliato alla durata di esso.

6. L'addizionale di cui al comma 2 è dovuta a decorrere dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2008 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028. Ai fini del calcolo dei versamenti in acconto relativi al primo esercizio si fa riferimento a quella che sarebbe stata l'addizionale dovuta per l'esercizio precedente, ferma restando la facoltà di fare riferimento allo stesso esercizio relativamente al quale la stessa si rende dovuta.

Art. 4.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati in euro 214.200.200 per l'anno 2009, in euro 254.216.200 per l'anno 2010, in euro 250.716.200 per l'anno 2011 e in euro 181.336.200 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 3.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**TRATTATO DI AMICIZIA, PARTENARIATO E COOPERAZIONE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA**

PREAMBOLO

La Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista, qui di seguito denominati "le Parti", consapevoli dei profondi legami di amicizia tra i rispettivi popoli e del comune patrimonio storico e culturale;

decise ad operare per il rafforzamento della pace, della sicurezza e della stabilità, in particolare nella regione del Mediterraneo;

impegnate, rispettivamente, nell'ambito dell'Unione Europea e dell'Unione Africana nella costruzione di forme di cooperazione ed integrazione, in grado di favorire l'affermazione della pace, la crescita economica e sociale e la tutela dell'ambiente;

ricordando l'importante contributo dell'Italia ai fini del superamento del periodo dell'embargo nei confronti della Grande Giamahiria;

tenendo conto delle importanti iniziative già realizzate dall'Italia in attuazione delle precedenti intese bilaterali;

esprimendo la reciproca volontà di continuare a collaborare nella ricerca, con modalità che saranno concordate tra le Parti, riguardante i cittadini libici allontanati coercitivamente dalla Libia in epoca coloniale;

ritenendo di chiudere definitivamente il doloroso "capitolo del passato", per il quale l'Italia ha già espresso, nel Comunicato Congiunto del 1998, il proprio rammarico per le sofferenze arrecate al popolo libico a seguito della colonizzazione italiana, con la soluzione di tutti i contenziosi bilaterali e sottolineando la ferma volontà di costruire una nuova fase delle relazioni bilaterali, basata sul rispetto reciproco, la pari dignità, la piena collaborazione e su un rapporto pienamente paritario e bilanciato;

esprimendo, pertanto, l'intenzione di fare del presente Trattato il quadro giuridico di riferimento per sviluppare un rapporto bilaterale "speciale e privilegiato", caratterizzato da un forte ed ampio partenariato politico, economico e in tutti i restanti settori della collaborazione;

hanno convenuto quanto segue:

Capo I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Rispetto della legalità internazionale

Le Parti, nel sottolineare la comune visione della centralità delle Nazioni Unite nel sistema di relazioni internazionali, si impegnano ad adempiere in buona fede agli obblighi da esse sottoscritti, sia quelli derivanti dai principi e dalle norme del Diritto internazionale universalmente riconosciuti, sia quelli inerenti al rispetto dell'Ordinamento Internazionale.

Articolo 2

Uguaglianza sovrana

Le Parti rispettano reciprocamente la loro uguaglianza sovrana, nonché tutti i diritti ad essa inerenti compreso, in particolare, il diritto alla libertà ed all'indipendenza politica. Esse rispettano altresì il diritto di ciascuna delle Parti di scegliere e sviluppare liberamente il proprio sistema politico, sociale, economico e culturale.

Articolo 3

Non ricorso alla minaccia o all'impiego della forza

Le Parti si impegnano a non ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica dell'altra Parte o a qualunque altra forma incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 4

Non ingerenza negli affari interni

1. Le Parti si astengono da qualunque forma di ingerenza diretta o indiretta negli affari interni o esterni che rientrino nella giurisdizione dell'altra Parte, attenendosi allo spirito di buon vicinato.
2. Nel rispetto dei principi della legalità internazionale, l'Italia non userà, né permetterà l'uso dei propri territori in qualsiasi atto ostile contro la Libia e la Libia non userà, né permetterà l'uso dei propri territori in qualsiasi atto ostile contro l'Italia.

Articolo 5

Soluzione pacifica delle controversie

In uno spirito conforme alle motivazioni che hanno portato alla stipula del presente Trattato di Amicizia, Partenariato e Cooperazione, le Parti definiscono in modo pacifico le controversie che potrebbero insorgere tra di loro, favorendo l'adozione di soluzioni giuste ed eque, in modo da non pregiudicare la pace e la sicurezza regionale ed internazionale.

Articolo 6**Rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali**

Le Parti, di comune accordo, agiscono conformemente alle rispettive legislazioni, agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

Articolo 7**Dialogo e comprensione tra culture e civiltà**

Le Parti adottano tutte le iniziative che consentano di disporre di uno spazio culturale comune, ispirandosi ai loro legami storici ed umani. Le iniziative suddette si ispirano ai principi della tolleranza, della coesistenza e del rispetto reciproco, della valorizzazione e dell'arricchimento del patrimonio comune materiale e immateriale, nel contesto bilaterale e regionale.

Capo II**CHIUSURA DEL CAPITOLO DEL PASSATO E DEI CONTENZIOSI****Articolo 8****Progetti infrastrutturali di base**

1. L'Italia, sulla base delle proposte avanzate dalla Grande Giamahiria e delle successive discussioni intervenute, si impegna a reperire i fondi finanziari necessari per la realizzazione di progetti infrastrutturali di base che vengono concordati tra i due Paesi nei limiti della somma di 5 miliardi di dollari americani, per un importo annuale di 250 milioni di dollari americani per 20 anni.
2. Le aziende italiane provvederanno alla realizzazione di questi progetti previo un comune accordo sul valore di ciascuno.
3. La realizzazione di questi progetti avverrà nell'arco di 20 anni secondo un calendario temporale che verrà concordato tra le due Parti, libica ed italiana.
4. I fondi finanziari assegnati vengono gestiti direttamente dalla Parte italiana.
5. La Grande Giamahiria rende disponibili tutti i terreni necessari per l'esecuzione delle opere senza oneri per la Parte italiana e le aziende esecutrici.
6. La Grande Giamahiria agevola la Parte italiana e le aziende esecutrici nel reperimento dei materiali necessari in loco e nell'espletamento di procedure doganali e di importazione esentandole dal pagamento di eventuali tasse. I consumi di energia elettrica, gas, acqua e linee telefoniche, saranno pagati con l'esenzione delle tasse.

Articolo 9**Commissione Mista**

1. E' istituita una Commissione Mista paritetica, costituita da componenti designati dai rispettivi Stati. La Commissione Mista individua le caratteristiche tecniche dei progetti di cui al precedente Articolo e stabilisce l'arco temporale complessivo e le scadenze di realizzazione.

dei progetti, nel quadro degli importi di ordine finanziario contenuti nello stesso articolo.

2. La Gran Giamahiria si impegna a garantire, sulla base di specifiche intese a trattativa diretta con società italiane, la realizzazione in Libia, da parte delle stesse, di importanti opere infrastrutturali, progetti industriali ed investimenti. I progetti vengono realizzati ai prezzi da concordare fra le Parti. Queste imprese, secondo le consuetudini esistenti, contribuiscono in maniera volontaria alle opere sociali ed alla bonifica ambientale nelle zone ove realizzano i loro progetti.

La Gran Giamahiria si impegna, inoltre, ad abrogare tutti i provvedimenti e le norme regolamentari che imponevano vincoli o limiti alle sole imprese italiane.

3. La Commissione Mista individua, su proposta della Parte libica, le opere, i progetti e gli investimenti di cui al paragrafo 2, indicando per ciascuno tempi e modalità di affidamento e di esecuzione.

4. La conclusione ed il buon andamento di tali intese rappresentano le premesse per la creazione di un forte partenariato italo-libico nel settore economico, commerciale, industriale e negli altri settori ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati in uno spirito di leale collaborazione.

5. La Commissione Mista ha il compito di verificare l'andamento degli impegni di cui all'Articolo 8 e al presente Articolo e redige un processo verbale periodico che faccia stato degli obiettivi raggiunti o da raggiungere in relazione agli obblighi assunti dalle Parti contraenti.

6. La Commissione Mista segnala ai competenti Uffici degli Affari Esteri delle due Parti eventuali inadempienze, proponendo ipotesi tecniche di soluzione.

Articolo 10

Iniziative Speciali

L'Italia, su specifica richiesta della Grande Giamahiria, si impegna a realizzare le Iniziative Speciali sono riportate a beneficio del popolo libico. Le Parti concordano l'ammontare di spesa complessiva per la realizzazione di tali iniziative ed affidano ad appositi Comitati Misti la definizione delle modalità di esecuzione delle stesse ed il limite di spesa annuale da impegnare per ognuna di esse ad eccezione delle borse di studio di cui al punto b).

a) La costruzione in Libia di duecento unità abitative, con siti e caratteristiche da determinare di comune accordo.

b) L'assegnazione di borse di studio universitarie e post-universitarie per l'intero corso di studi a un contingente di cento studenti libici, da rinnovare al termine del corso di studi a beneficio di altri studenti. Con uno scambio di Lettere si precisa il significato di rinnovare, per assicurare la continuità.

c) Un programma di cure, presso istituti specializzati italiani, a favore di alcune vittime in Libia dello scoppio di mine, che non possano essere adeguatamente assistite presso il Centro di Riabilitazione Ortopedica di Bengasi realizzato con i fondi della Cooperazione Italiana.

d) Il ripristino del pagamento delle pensioni di guerra ai titolari libici, civili e militari, e ai loro eredi che, sulla base della vigente normativa italiana, ne abbiano diritto.

e) La restituzione alla Libia di manoscritti e reperti archeologici trasferiti in Italia da quei territori in epoca coloniale: il Comitato Misto di cui all'articolo 16 del presente Trattato individua i reperti e i manoscritti che saranno, successivamente, oggetto di un atto normativo ad hoc finalizzato alla loro restituzione.

Articolo 11

Visti ai cittadini italiani espulsi dalla Libia

La Grande Giamahiria si impegna della firma del presente Trattato a concedere senza limitazioni o restrizioni di sorta ai cittadini italiani espulsi nel passato dalla Libia, i visti di ingresso che gli interessati dovessero richiedere per motivi di turismo, di visita o lavoro o per altre finalità.

Articolo 12

Fondo sociale

1. La Grande Giamahiria si impegna a sciogliere l'Azienda Libico-Italiana (ALI) e a costituire contestualmente il Fondo sociale, utilizzando i contributi già versati dalle aziende italiane all'ALI stessa.

2. L'ammontare del Fondo Sociale sarà utilizzato per le finalità che erano state previste al punto 4 del Comunicato Congiunto italo-libico del 4 luglio 1998 per avviare la realizzazione delle iniziative Speciali, di cui all'articolo 10 (lettere b) e c) del presente Trattato, fino a concorrenza di tale ammontare. In particolare, potranno essere finanziati progetti di bonifica dalle mine e valorizzazione delle aree interessate, programmi di cura in favore di cittadini libici danneggiati dallo scoppio delle mine, nonché altre iniziative a favore dei giovani libici nel settore della formazione universitaria e post-universitaria, sino ad esaurimento del credito del Fondo Sociale. Quindi continuerà il finanziamento dalla Parte italiana, in attuazione del Trattato.

3. A tal fine, è istituito un Comitato Misto paritetico per la gestione del Fondo Sociale secondo le modalità previste dal Comunicato Congiunto.

4. Definite le modalità di gestione dell'ammontare già costituito del Fondo Sociale e le iniziative da finanziare, le due Parti considerano definitivamente esaurito il Fondo sociale.

Articolo 13

Crediti

1. Per quanto riguarda i crediti vantati dalle aziende italiane nei confronti di Amministrazioni ed Enti libici, le Parti si impegnano a raggiungere con uno scambio di lettere una soluzione sulla base del negoziato nell'ambito del Comitato Crediti.

2. Con il medesimo scambio di lettere, le Parti si impegnano a raggiungere una soluzione anche per quanto riguarda gli eventuali debiti di natura fiscale e/o amministrativa di aziende italiane nei confronti di Enti libici.

Capo III NUOVO PARTENARIATO BILATERALE

Articolo 14

Comitato di Partenariato e consultazioni politiche

1. Le due Parti imprimono nuovo impulso alle relazioni bilaterali politiche, economiche, sociali, culturali e scientifiche ed in tutti gli altri settori, con la valorizzazione dei legami storici e la condivisione dei comuni obiettivi di solidarietà tra i popoli e di progresso dell'Umanità.
2. Nel desiderio condiviso di rinsaldare i legami che le uniscono, le due Parti decidono la costituzione di un Partenariato all'altezza del livello di collaborazione e coordinamento cui ambiscono sui temi bilaterali e regionali e sulle questioni internazionali di reciproco interesse. A tale scopo, le due Parti decidono quanto segue:
 - a) una riunione annuale del Comitato di Partenariato, a livello del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Segretario del Comitato Popolare Generale, da tenersi alternativamente in Italia e in Libia;
 - b) una riunione annuale del Comitato dei Seguiti, a livello del Ministro degli Affari Esteri e del Segretario del Comitato Popolare Generale per il Collegamento Estero e la Cooperazione Internazionale, da tenersi alternativamente in Italia e in Libia, con il compito di seguire l'attuazione del Trattato e degli altri Accordi di collaborazione, che presenterà le proprie relazioni al Comitato di Partenariato. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte abbia contravvenuto ad uno qualsiasi degli impegni previsti dal presente Trattato, richiederà una riunione straordinaria del Comitato dei Seguiti, per un esame approfondito e al fine di trovare una soluzione soddisfacente;
 - c) il Comitato di Partenariato adotta tutti i provvedimenti necessari all'attuazione degli impegni previsti dal presente Trattato e le due Parti si adoperano per la realizzazione dei suoi scopi;
 - d) lo svolgimento di regolari consultazioni tra altri rappresentanti delle due Parti.
3. Il Ministro degli Affari Esteri e il Segretario del Comitato Popolare Generale per il Collegamento Estero e la Cooperazione Internazionale, ricevuta la segnalazione di cui all'Articolo 9 comma 6, si adoperano per definire una soluzione adeguata.

Articolo 15

Cooperazione negli ambiti scientifici

Le due Parti intensificano la collaborazione nel campo della scienza e della tecnologia e realizzano programmi di formazione e di specializzazione a livello post-universitario. Favoriscono a tal fine lo sviluppo di rapporti tra le Università e tra gli Istituti di ricerca e di Formazione dei due Paesi. Sviluppano ulteriormente la collaborazione nel campo sanitario e in quello della ricerca medica, promuovendo i rapporti tra enti ed organismi dei due Paesi.

Articolo 16

Cooperazione culturale

1. Le due Parti approfondiscono i tradizionali vincoli culturali e di amicizia che legano i due popoli ed incoraggiano i contatti diretti tra enti ed organismi culturali dei due Paesi. Sono altresì facilitati gli scambi giovanili e i gemellaggi tra città ed altri enti territoriali dei due Paesi.
2. Le due Parti danno ulteriore impulso alla collaborazione nel settore archeologico. In tale ambito è altresì esaminata, da un apposito Comitato Misto, la problematica concernente la restituzione alla Libia di reperti archeologici e manoscritti. Le due Parti collaborano anche ai fini della eventuale restituzione alla Libia, da parte di altri Stati, di reperti archeologici sottratti in epoca coloniale.
3. Le due Parti agevolano, sulla base della reciprocità, l'attività rispettivamente dell'Istituto Italiano di Cultura a Tripoli e dell'Accademia Libica in Italia.
4. Le due Parti concordano sulla opportunità di rendere le nuove generazioni sempre più consapevoli delle conseguenze negative generate dalle aggressioni e dalla violenza e si adoperano per la diffusione di una cultura ispirata ai principi della tolleranza e della collaborazione tra i Popoli.

Articolo 17

Collaborazione economica e industriale

1. Le due Parti promuovono progetti di trasferimento di tecnologie e di collaborazione industriale, con riferimento anche a iniziative comuni in Paesi terzi.
2. Sviluppano la collaborazione nei settori delle opere infrastrutturali, dell'aviazione civile, delle costruzioni navali, del turismo, dell'ambiente, dell'agricoltura e della zootecnia, delle biotecnologie, della pesca e dell'acquacoltura, nonché in altri settori di reciproco interesse, favorendo in particolare lo sviluppo degli investimenti diretti.
3. Esse sostengono le PMI e la costituzione di società miste.
4. Le due Parti si adoperano per concordare entro breve una intesa tecnica in materia di cooperazione economica, scientifica e tecnologica nel settore della pesca e dell'acquacoltura e favoriscono intese analoghe tra altri Enti competenti dei due Paesi.

Articolo 18

Collaborazione energetica

1. Le due Parti sottolineano l'importanza strategica per entrambi i Paesi della collaborazione nel settore energetico e si impegnano a favorire il rafforzamento del partenariato in tale settore.
2. Attribuiscono particolare rilievo alle energie rinnovabili ed incoraggiano la cooperazione tra enti ed organismi dei due Paesi, sia sul piano industriale che su quello della ricerca e della formazione.

Articolo 19**Collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti, all'immigrazione clandestina**

1. Le due Parti intensificano la collaborazione in atto nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti e all'immigrazione clandestina, in conformità a quanto previsto dall'Accordo firmato a Roma il 13.12.2000 e dalle successive intese tecniche, tra cui, in particolare, per quanto concerne la lotta all'immigrazione clandestina, i Protocolli di cooperazione firmati a Tripoli il 29 dicembre 2007.
2. Sempre in tema di lotta all'immigrazione clandestina, le due Parti promuovono la realizzazione di un sistema di controllo delle frontiere terrestri libiche, da affidare a società italiane in possesso delle necessarie competenze tecnologiche. Il Governo italiano sosterrà il 50% dei costi, mentre per il restante 50% le due Parti chiederanno all'Unione Europea di farsi carico, tenuto conto delle Intese a suo tempo intervenute tra la Grande Giamaeria e la Commissione Europea.
3. Le due Parti collaborano alla definizione di iniziative, sia bilaterali, sia in ambito regionale, per prevenire il fenomeno dell'immigrazione clandestina nei Paesi di origine dei flussi migratori.

Articolo 20**Collaborazione nel settore della Difesa**

1. Le due Parti si impegnano a sviluppare la collaborazione nel settore della Difesa tra le rispettive Forze Armate, anche mediante la finalizzazione di specifici Accordi che disciplinino lo scambio di missioni di esperti, istruttori e tecnici e quello di informazioni militari nonché l'espletamento di manovre congiunte.
2. Si impegnano altresì ad agevolare la realizzazione di un forte ed ampio partenariato industriale nel settore della Difesa e delle industrie militari.
3. In tale ambito, l'Italia sosterrà nelle sedi internazionali la richiesta della Libia di indennizzi per i danni subiti da propri cittadini vittime dello scoppio delle mine e per la riabilitazione dei territori danneggiati, con tutti gli Stati interessati.

Articolo 21**Collaborazione nel settore della non proliferazione e del disarmo**

Le due Parti si impegnano a proseguire e rinsaldare la collaborazione nel settore del disarmo e della non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori e ad adoperarsi per fare della Regione del Mediterraneo una zona libera da tali armi, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dagli Accordi e Trattati internazionali in materia.

Articolo 22**Collaborazione parlamentare e tra Enti locali**

Le due Parti favoriscono lo sviluppo di rapporti tra il Parlamento italiano ed il Congresso Generale del Popolo della Grande Giamaeria, nonché tra gli Enti locali, nella consapevolezza della loro importanza per una più intensa ed approfondita conoscenza reciproca.

Articolo 23
Disposizioni finali

1. Il presente Trattato, nel rispetto della legalità internazionale, costituisce il principale strumento di riferimento per lo sviluppo delle relazioni bilaterali. Esso è sottoposto a ratifica secondo le procedure costituzionali previste dall'ordinamento di ciascuna delle Parti ed entra in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.
2. Il presente Trattato sostituisce il Comunicato Congiunto del 4 luglio 1998 ed il Processo Verbale delle Conclusioni Operative del 28 ottobre 2002, che cessano pertanto di produrre effetti.
3. A partire dal corrente anno, il giorno del 30 Agosto viene considerato, in Italia e nella Grande Giamahiria, Giornata dell'Amicizia italo-libica.
4. Il presente Trattato può essere modificato previo accordo delle Parti. Le eventuali modifiche entreranno in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si comunicano ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

Fatto a Bengasi il 30 agosto 2008, in duplice esemplare in lingua italiana ed araba, entrambi i testi facenti fede.

Per la Repubblica Italiana
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Silvio Berlusconi

Per la Grande Giamahiria
Araba Libica Popolare Socialista
Muammar El Gheddafi
Leader della Rivoluzione

